



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax

ORDINANZA N. 65/2025

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO A BORDO DELLE NAVI NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ARBATAX

Il T.V. (CP) Sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Arbatax:

- VISTA** la Legge 13 maggio 1940, n. 690 - *Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio dei porti*;
- VISTO** l'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973, n. 850, relativa all'istituzione dei servizi antincendio integrativi negli ambiti portuali;
- VISTA** la Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*, con la quale è prevista la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione per lo svolgimento del servizio integrativo antincendio;
- VISTO** il D. Lgs. 27.07.1999, n. 272 recante norme inerenti l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della Legge 31.12.1999 n. 485;
- VISTO** il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n.106, *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*;
- VISTO** il Dispaccio prot. 0048616 del 08.04.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - *Documento di indirizzo per il rilascio del parere VV.F. in merito ai requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica del personale aspirante ai servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali*;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 5201741 in data 18 aprile 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti) - *Servizio antincendio in ambito portuale – Competenze del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comandante del Porto*";
- VISTO** il Dispaccio n. 82/056654/II in data 22 settembre 2000 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale viene confermato che il Servizio Integrativo Antincendio, in considerazione della rilevanza assunta sotto il profilo della sicurezza portuale, non viene compreso tra i servizi di interesse generale di cui al D.M. 14 novembre 1994 e che lo stesso servizio non può che rientrare nelle specifiche attribuzioni dell'Autorità marittima;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. DEM3/2707 in data 03/12/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio marittimo) con il quale viene chiarito che il servizio integrativo antincendio per conto di terzi può essere svolto anche da coloro che svolgono attività d'impresa portuale ex art. 16 della Legge 84/94 a condizione che il personale da impiegare nell'una o nell'altra attività sia diverso;
- VISTO** il Dispaccio n. 055697 in data 17 settembre 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ribadisce il principio secondo cui il servizio integrativo antincendio rientra nella sfera di attribuzioni di cui l'Autorità Marittima è titolare nell'esercizio delle funzioni di polizia e sicurezza;
- VISTA** l'Ordinanza n. 148/2023 in data 11.08.2023 della Capitaneria di Porto di Cagliari - *Regolamento per lo svolgimento del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi nell'ambito del Circondario marittimo di Cagliari*, che autorizza ad operare le guardie ai fuochi a livello

compartimentale;

VISTA l'Ordinanza n. 28/2016 in data 14.05.2016 di questo Ufficio Circondariale Marittimo - *Regolamento per la disciplina e l'uso del porto di Arbatax*;

PRESO ATTO del contenuto dell'Allegato al predetto documento di indirizzo con il quale sono stati individuati i requisiti di idoneità e di capacità tecnica che il personale che svolge il servizio integrativo antincendio deve possedere;

VISTO il Foglio prot. 10592 in data 23.10.2025 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, con il quale viene espresso un parere favorevole alla bozza del *Regolamento per lo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio a bordo delle navi e nelle aree portuali del Circondario marittimo di Arbatax*;

VISTO il Foglio prot. n. 1080 in data 05.02.2024 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, con il quale esprime la disponibilità allo svolgimento del servizio integrativo antincendio;

PRESO ATTO del Verbale di riunione in data 26.03.2024 afferente l'analisi congiunta tra il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro e l'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax in merito alla modifica dell'attuale regolamento di disciplina del porto di Arbatax, con particolare riguardo all'attività del Servizio Integrativo Antincendio;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le attività del servizio integrativo antincendio sulla base dei nuovi traffici commerciali attivi nel Circondario Marittimo di Arbatax;

VISTI gli atti d'ufficio.

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

Con decorrenza immediata, è approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per lo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio a bordo delle navi e nelle aree portuali del Circondario marittimo di Arbatax".

Articolo 2 (Abrogazione di norme)

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 3 (Pubblicità e Norme sanzionatorie)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo e pubblicazione nella sezione *Ordinanze* del [sito internet istituzionale](#) di questa Autorità Marittima.

I contravventori, alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi della vigente normativa.

Arbatax, lì (data della registrazione)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Mattia CANIGLIA
*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005*



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO A BORDO DELLE NAVI E NELLE AREE PORTUALI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ARBATAX

Articolo 1 (Generalità)

Lo scopo delle seguenti norme è disciplinare l'esercizio del Servizio Integrativo Antincendio nell'ambito del Circondario Marittimo di Arbatax ai sensi della Legge 27 dicembre 1973, n.850.

Rimangono ferme le funzioni attribuite dalla vigente normativa al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti, nonché le competenze in materia di prevenzione incendi, vigilanza antincendio e direzione tecnica dei propri reparti e dei servizi ausiliari costituiti.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento si applica:

- a) Alle navi in sosta nei porti e nelle rade ricadenti nel Circondario Marittimo di Arbatax;
- b) In ambito portuale e nelle zone demaniali limitrofe.

Articolo 3 (Soggetti autorizzati)

Nei casi di competenza dell'Autorità marittima, il Servizio Integrativo Antincendio è svolto nel porto di Arbatax in via prioritaria dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio provinciale. Nei casi in cui, le caratteristiche dei servizi per durata e impegno contemporaneo di personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, siano tali da creare difficoltà nell'espletare i servizi medesimi, a seguito di congruo anticipo a questa Autorità Marittima e con l'indisponibilità accertata del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il servizio integrativo antincendio può essere espletato da:

- a) Persone giuridiche, pubbliche o private (di seguito denominate *Società autorizzate*), autorizzate dall'Autorità Marittima su conforme parere del Comando dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973, n.850, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica. Le predette società, quando debitamente autorizzate e regolarmente iscritte nei registri ex art. 68 del Codice della Navigazione, possono svolgere il Servizio Integrativo Antincendio per conto terzi.
- b) Imprese portuali, stabilimenti e terminalisti, in regime di autoproduzione (di seguito denominati *Concessionari*), ai sensi della Legge 10 ottobre 1990, n. 287. In tal caso, il servizio integrativo antincendio può essere espletato in *conto proprio*, fermo restando l'impiego di personale abilitato ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, all'uopo

dedicato e da svolgersi esclusivamente all'interno delle proprie aree in concessione.

Il servizio integrativo antincendio dovrà essere richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco da parte degli operatori commerciali con congruo anticipo, e non oltre le 24 ore antecedenti l'accosto del vettore nave. Nei casi in cui, la tempestività del servizio antincendio sia reso necessario al fine delle operazioni commerciali in ottica di sicurezza degli approdi e tempistica di ingressi, l'Autorità Marittima si riserva di autorizzare eventuali guardie ai fuochi iscritte al fine di espletare le operazioni.

Articolo 4 **(Guardie ai fuochi)**

Tutto il personale da impiegare nei servizi integrativi antincendio, sia per le società che operano conto terzi che per i concessionari che operano in autoproduzione, deve essere iscritto presso l'apposito *Registro delle Guardie ai Fuochi* tenuto presso la Capitaneria di porto di Cagliari di competenza, che attesta il possesso dell'idoneità soggettiva e della capacità tecnica previste dalla normativa vigente.

I soggetti che intendono iscriversi nel *Registro delle Guardie ai Fuochi* dovranno presentare apposita istanza alla Capitaneria di Porto di Cagliari con le modalità previste dall'Ordinanza n. 148/2023 in data 11.08.2023 della Capitaneria di Porto di Cagliari.

I soggetti già autorizzati a livello compartimentale, se non già in possesso del nulla osta provinciale, dovranno inoltrare la documentazione in possesso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro per il tramite dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, per il previsto nulla osta.

Le guardie ai fuochi non potranno mai svolgere il servizio in forma individuale ma solo alle dipendenze di Società o Concessionari.

Articolo 5 **(Prescrizioni particolari per le società autorizzate)**

Il responsabile della società autorizzata dovrà consegnare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax ed al locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco una copia del *Piano Operativo Interno* (P.O.I.), già oggetto di valutazione tecnica da parte della propria Capitaneria di porto di iscrizione.

Il suddetto P.O.I. dovrà contenere in misura dettagliata le seguenti informazioni e dovrà essere sistematicamente tenuto aggiornato dando comunicazione della variazione avvenute a questa Autorità Marittima nonché alla propria Capitaneria di Porto di iscrizione:

- a) Nominativo e generalità complete del responsabile organizzativo della Società, unitamente al recapito telefonico (fisso e/o mobile) del medesimo;
- b) Elenco del personale dipendente impiegato in funzioni amministrative ed operative;
- c) Elenco e caratteristiche degli apparati VHF fissi e portatili in banda marina nonché i recapiti P.E.C./e-mail e delle utenze telefoniche fisse;
- d) Elenco delle dotazioni ed attrezzature antincendio e di sicurezza individuali e collettive;
- e) Elenco degli impianti/attrezzature mobili e/o barellabili antincendio con relative caratteristiche, capacità, autonomia d'impiego, comprese le scadenze delle visite tecniche periodiche;
- f) Istruzioni e obblighi del personale dipendente in materia di sicurezza del lavoro.

Il responsabile organizzativo della Società dovrà inoltre curare la tenuta di un apposito registro contenente:

- a) Gli orari individuali di inizio e termine dei turni di servizio e avvicendamento del personale effettivo e di quello in affiancamento, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro ed in osservanza dei periodi di riposo, così come previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro e dalle concorrenti disposizioni contrattuali integrative di carattere sindacale;
- b) Il nominativo della nave e relativa posizione d'ormeggio ove viene prestato il servizio, unitamente ai nominativi e turni del personale dipendente assegnato.

Il responsabile organizzativo della società dovrà altresì curare la tenuta di un libretto individuale per ciascuna Guardia ai Fuochi riportante l'attività di formazione, informazione e addestramento periodica svolta da ciascun dipendente. Tale registro dovrà essere vistato giornalmente dal citato responsabile del servizio e custodito presso gli uffici della Società nonché esibito a semplice richiesta dell'Autorità marittima.

Nella sede della Società autorizzata dovrà essere custodita una raccolta dei rapporti di servizio, compilati dal personale che svolge i turni operativi, con particolare riferimento ad eventuali eventi straordinari e/o incidenti occorsi durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza. In queste eventualità, dovranno essere riportati anche gli estremi delle comunicazioni dei fatti all'Autorità marittima.

Articolo 6 **(Prescrizioni particolari per l'autoproduzione)**

Nel caso in cui il servizio Integrativo Antincendio venga svolto dai concessionari in regime di autoproduzione, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) Il *Responsabile del servizio di prevenzione* del concessionario deve predisporre il *Piano Operativo Interno* di cui al precedente articolo 5 contenente le misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- 2) Il personale impiegato deve essere in possesso delle dotazioni individuali e collettive di cui ai successivi articoli 9 e 10;
- 3) Devono essere dedicate al servizio almeno 3 (tre) unità;
- 4) In caso di indisponibilità, anche temporanea, del proprio personale Guardia ai Fuochi, il concessionario si dovrà avvalere esclusivamente del personale appartenente alle società autorizzate.
- 5) Qualora all'interno delle aree in concessione il servizio integrativo antincendio fosse svolto da società autorizzate ai sensi della Legge 850/1973, il Responsabile del servizio di prevenzione del concessionario ha l'obbligo, sentito il Comando dei Vigili del Fuoco, di fornire agli operatori delle suddette società ogni adeguata e dettagliata informazione circa i contenuti ed applicazione del proprio *Piano Operativo Interno*;
- 6) Il servizio integrativo antincendio in regime di autoproduzione si potrà svolgere esclusivamente all'interno di terminal, stabilimenti, magazzini o aree in concessione, con esclusione quindi del servizio a bordo delle navi anche se di proprietà o armate dai concessionari.

Articolo 7

(Doveri del personale che svolge il Servizio Integrativo Antincendio)

Le Guardie ai Fuochi, durante l'espletamento del servizio, dovranno attenersi alle previsioni di cui alla presente Ordinanza nonché dei *Piani Operativi Interni* (P.O.I.) predisposti dai rispettivi responsabili organizzativi.

Lo stesso personale dovrà assicurare l'intervento in qualsiasi area portuale a semplice richiesta dell'Autorità marittima per far fronte ad eventuali necessità concernenti la sicurezza antincendio delle navi e/o delle aree portuali. A tale proposito, i responsabili organizzativi dell'attività in parola dovranno fornire all'Autorità marittima un elenco aggiornato dei recapiti di telefonia fissa e mobile del personale dipendente. Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.196.

In operazione di estinzione incendio e/o soccorso tecnico urgente in ambito portuale potranno essere dispiegati i servizi di guardia ai fuochi, su richiesta dell'Autorità Marittima e sotto il coordinamento operativo dei Vigili del Fuoco.

Articolo 8

(Rilascio della tessera di riconoscimento)

La tessera di riconoscimento, rilasciata all'atto della prima assunzione la Capitaneria di porto di Cagliari rilascia alle Guardie ai fuochi con apposito provvedimento nel quale sono riportate le generalità complete dell'interessato.

La tessera di riconoscimento dovrà essere esibita a richiesta dell'Autorità marittima, dei responsabili in materia di Security portuale e navale in occasione dell'accesso presso strutture portuali e navi soggette alla vigente normativa internazionale di settore (I.S.P.S. Code) nonché da qualsiasi Forza di polizia nell'esercizio delle proprie funzioni d'istituto.

In caso di smarrimento o deterioramento tale da pregiudicare il riconoscimento dell'interessato, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione alla Capitaneria di porto di Cagliari per il rilascio del duplicato.

Articolo 9

(Dotazioni collettive)

I soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, devono avere in dotazione le sottoelencate attrezzature, conformi alle vigenti normative di sicurezza:

- a) Tute termoriflettenti: almeno n. 2 (due) tute termoriflettenti, onde consentire la vestizione di una coppia di operatori considerati quale "unità minima di intervento";
- b) Coperte antifiama: almeno n. 2 (due) coperte antifiama, di tipo idoneo sia alla protezione dal calore radiante, sia allo spegnimento di focolai di incendio per soffocamento;
- c) Apparecchi autorespiratori a ciclo aperto: La dotazione dovrà risultare corrispondente al numero massimo di unità contemporaneamente impiegate sui diversi servizi espletati o espletabili con capacità di almeno 7 lt;
- d) Manichette antincendio: in numero tale da realizzare un minimo di 200 (duecento) metri di stendimento antincendio con raccordi unificati e n.2 (due) riduttori per bocchette antincendio unificate;

- e) Lance a getto: almeno n.2 (due) lance a getto variabile UNI 45 con raccordo;
- f) Premescolatore di linea: almeno n.1 (uno) premescolatore di linea, abbinato ad un'apparecchiatura atta alla formazione di schiuma e a fusti contenenti liquido schiumogeno, di tipo idoneo all'utilizzo previsto (fra i quali liquidi fluoro proteिनico universale, filmante A.F.F.F., sintetico, fluorosintetico), con un quantitativo complessivo non inferiore a 50 Kg;
- g) Estintori portatili a polvere da 9 Kg.: almeno n.2 (due) estintori portatili a polvere da 9 Kg., di tipo omologato con capacità estinguente non inferiore a 34 A – 144 B-C. Dovrà, comunque, essere disponibile un ulteriore numero di estintori portatili a polvere corrispondente al numero di servizi espletati;
- h) Estintori portatili a CO₂: almeno n.2 (due) estintori portatili da 5 Kg di CO₂, di tipo omologato. Dovrà, comunque, essere disponibile un ulteriore numero di estintori portatili a CO₂ corrispondente al numero di servizi espletati;
- i) Estintori carrellati: almeno n.2 (due) estintori carrellati a polvere da 50 Kg.;
- j) Cordini di salvataggio: Oltre i cordini in dotazione a tutto il proprio personale, dovrà essere disponibile un congruo numero di cordini di riserva;
- k) Motopompa barellabile: almeno n.1 (una) motopompa barellabile, autoadescante (60 m³/ora con una prevalenza di almeno 10 metri);
- l) Cesoia isolante: almeno n.1 (una) cesoia isolante trancia cavi, con impugnatura isolante con tensione di prova 50 kV e guanti isolanti lunghi ad alta tensione;
- m) Tute antiacido: almeno n.2 (due) tute antiacido complete di accessori;
- n) Faretti portatili: almeno n.2 (due) faretti portatili, ricaricabili, antideflagranti a sicurezza intrinseca, omologati;
- o) Rilevatore multigas: almeno n.2 (due) rilevatore multigas per gas tossici e infiammabili;
- p) Automezzi: automezzi promiscui per il trasporto di personale ed attrezzature in numero congruo con la tipologia e la quantità dei servizi di vigilanza contemporaneamente espletati.

Dovranno essere comunque disponibili ulteriori dotazioni corrispondenti al numero dei servizi espletati.

I mezzi e le attrezzature dovranno essere adeguati al tipo di impiego previsto.

Articolo 10

(Dotazioni individuali)

I soggetti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, dovranno avere in dotazione le sottoelencate attrezzature individuali, conformi alle vigenti normative di sicurezza, da fornire ad ogni Guardia ai Fuochi alle proprie dipendenze.

Il personale destinato a svolgere il Servizio Integrativo Antincendio iscritto nei registri, ha l'obbligo, in servizio, di indossare una divisa conforme alla vigente normativa di settore in materia di sicurezza sul lavoro, con indicazione della società di appartenenza e con la scritta "GUARDIA AI FUOCHI" in doppia lingua (italiano e inglese).

Ogni Guardia ai Fuochi in servizio dovrà, altresì, avere in dotazione la seguente attrezzatura:

- a) N.1 (una) imbracatura di sicurezza, con piccozza, completa dei sistemi di trattenuta;
- b) N.1 (una) maschera a pieno facciale, corredata di filtro universale;
- c) Guanti di protezione;

- d) N.1 (uno) cordino di salvataggio;
- e) N.1 (una) torcia a mano antideflagrante a sicurezza intrinseca, conforme alle norme di prodotto vigenti;
- f) N.1 (uno) apparecchio ricetrasmittente portatile del tipo antideflagrante, conforme alla vigente normativa ed in trasmissione vhf marino;
- g) N.1 (uno) completo antifiamma (DPI di III^a categoria), idoneo a proteggere l'intero corpo dal calore radiante, o getto di vapore, completo di guanti antifiamma;
- h) N.1 (uno) elmetto protettivo, conforme alla norma UNI EN 443 e ss. mm. e ii., e calzature di sicurezza del tipo antinfortunistico, conformi alla norma EN 15090 e ss. mm. e ii..

Tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature e i dispositivi di protezione individuale, dovranno essere del tipo "antistatico", conformi alle norme di marcatura CE ed alla normativa antinfortunistica e di sicurezza vigente.

Articolo 11 ***(Obbligatorietà del servizio)***

Il servizio di vigilanza antincendio sulle navi e sui galleggianti che movimentano merci pericolose nell'ambito del Circondario marittimo di Arbatax è reso obbligatorio nei casi descritti negli articoli che seguono.

Lo stesso servizio dovrà essere garantito sotto la diretta responsabilità dei Comandanti delle unità mercantili interessate.

Su navi e galleggianti che movimentano merci pericolose il servizio dovrà essere svolto mediante l'impiego di personale socio/dipendente di società autorizzate ex art. 20 della Legge 27 dicembre 1973, n.850 o in regime di autoproduzione ai sensi della Legge 10 ottobre 1990, n.287, mediante l'impiego di personale facente parte dell'equipaggio purché idoneo e qualificato e previa presentazione all'Autorità Marittima dell'idonea documentazione (piani antincendio della nave, certificati STCW attestanti che il personale da impiegare nella sorveglianza ha effettuato il corso antincendio, elenco del materiale di protezione antincendio individuale disponibile). L'Autorità marittima si riserva la facoltà di obbligare la nave ad usufruire del servizio di vigilanza antincendio espletato dalle società nei seguenti casi:

- a) se ritenuto opportuno, in base ad analisi di valutazione dei rischi connessi ai lavori da effettuare;
- b) se disposto espressamente dal chimico del porto nel "Certificato di non pericolosità" o nel prescritto parere dei Vigili del fuoco;
- c) se il personale impiegato nella sorveglianza ecceda l'orario di lavoro previsto dalla normativa vigente.

A terra, nell'ambito portuale e nella zona demaniale marittima, in ordine a specifiche Ordinanze e Regolamenti emanati dall'Autorità Marittima e/o dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Articolo 12 ***(Navi che effettuano operazioni di imbarco/sbarco di merci pericolose in colli)***

Quando ritenuto necessario dall'Autorità Marittima, su parere del Comando dei Vigili del Fuoco e del Consulente chimico del porto, il servizio di vigilanza antincendio dovrà essere svolto con

l'impiego di almeno 2 (due) unità di vigilanza, unitamente ad idonee attrezzature e dotazioni individuali e collettive di cui ai precedenti articoli 9 e 10, in relazione alla natura delle merci pericolose movimentate.

Il servizio di vigilanza, qualora disposto, dovrà essere svolto dall'inizio delle operazioni di imbarco/sbarco delle merci pericolose in colli fino alla partenza della nave.

Articolo 13

(Navi che effettuano operazioni di imbarco/sbarco di esplosivi - classe 1)

Il servizio di vigilanza antincendio dovrà essere assicurato mediante l'impiego di una squadra composta da almeno 5 (cinque) unità di vigilanza, dotata di almeno un'autobotte o autopompa serbatoio con serbatoio d'acqua di capacità non inferiore a 2.000 (duemila) litri, unitamente alle dotazioni individuali e collettive ritenute idonee sentito il Comando dei Vigili del Fuoco e il Consulente chimico del porto.

Nelle ore notturne, detto servizio dovrà essere obbligatoriamente svolto dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Articolo 14

(Navi che effettuano operazioni di imbarco/sbarco di prodotti infiammabili, combustibili o che comunque siano in sosta per effettuare operazioni di bonifica - etc.)

Servizio obbligatorio mediante l'impiego di:

- Almeno n. 02 (due) unità di vigilanza per navi fino a 50.000 GT;
- Almeno n. 03 (tre) unità di vigilanza per navi oltre le 50.000 GT.
- Idonee attrezzature e dotazioni individuali e collettive di cui ai precedenti articoli 9 e 10 in relazione alla natura delle merci pericolose movimentate.

Il servizio di vigilanza dovrà essere svolto dall'ormeggio dell'unità ovvero inizio bonifica, fino al successivo disormeggio/termine bonifica.

Articolo 15

(Navi adibite al trasporto di prodotti combustibili, infiammabili o comunque pericolosi allo stato liquido che effettuano operazioni di allibo)

Servizio obbligatorio mediante l'impiego di:

- Almeno n. 02 (due) unità su nave allibata (3 (tre) unità se superiore a 50.000 GT);
- Almeno n. 02 (due) unità su nave che riceve il carico (3 (tre) unità se superiore a 50.000 GT);
- Idonee attrezzature e dotazioni individuali e collettive di cui ai precedenti articoli 10 e 11 in relazione alla natura delle merci pericolose movimentate.

Il servizio di vigilanza dovrà essere svolto dall'inizio delle operazioni di allibo e proseguire fino al termine delle stesse.

Articolo 16

(Navi che effettuano operazioni di bunkeraggio)

In caso di bunkeraggio a mezzo autobotte il servizio dovrà essere assicurato mediante l'impiego di una squadra composta da almeno n. 2 (due) operatori per le unità aventi lunghezza uguale o inferiore a metri 100 (cento), e n. 3 (tre) operatori per unità aventi lunghezza superiore a metri

100 (cento). La squadra dovrà essere dotata di almeno una motopompa autoadescante unitamente alle dotazioni individuali e collettive con le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 9 e 10, nonché quelle indicate nella vigente Ordinanza afferente il servizio di bunkeraggio.

In caso di bunkeraggio a mezzo bettolina con nave agli ormeggi il servizio dovrà essere assicurato mediante l'impiego di una squadra composta da almeno n. 3 (tre) unità per navi da carico e n. 5 (cinque) unità in caso di rifornimento a navi passeggeri. Nel caso in cui il servizio di rifornimento sia espletato su banchine prive di adeguato impianto antincendio fisso realizzato secondo le normative di riferimento, la squadra antincendio dovrà sempre essere dotata di almeno 5 (cinque) unità e di un automezzo antincendio (autobotte ovvero autopompa serbatoio) con serbatoio d'acqua di capacità non inferiore a 2.000 (duemila) litri.

Il bunkeraggio a mezzo autobotte per navi militari, potrà essere svolto mediante guardia ai fuochi composta da personale di bordo/equipaggio avente i requisiti di formazione e dotazioni propri della Forza Armata.

Articolo 17 ***(Navi che effettuano lavori con uso di fonti termiche)***

In caso di lavori a bordo di navi che richiedano l'impiego di fonti termiche, e ferme restando le eventuali disposizioni che verranno impartite per ogni singolo lavoro o in occasione di ispezioni, il servizio dovrà essere assicurato mediante l'impiego di almeno n. 2 (due) Guardie ai fuochi, ciascuna dotata di:

- Tuta di tipo ignifugo e completo antifiamma tipo "nomex";
- Stivali da intervento;
- Elmetto conforme alla normativa di sicurezza;
- Guanti di protezione ignifughi e antitaglio;
- Cinturone (ove richiesto dalla precarietà del luogo);
- Apparecchio ricetrasmittente portatile tipo antideflagrante.

Altresì, le Guardie ai fuochi devono avere in dotazione il seguente materiale:

1. Per lavori di Tipo A:

- Almeno un estintore di tipo idoneo, omologato ed efficiente (in aggiunta alle dotazioni nave).

2. Per lavori di Tipo B:

- Almeno un autorespiratore a ciclo aperto, efficiente e pronto all'uso (in aggiunta alle dotazioni nave);
- Almeno un estintore di tipo idoneo, omologato ed efficiente (in aggiunta alle dotazioni nave);
- Per più punti di lavoro adiacenti, un estintore carrellato da 50 Kg ove trasportabile o, in alternativa, due estintori;
- Lampada autoalimentata di sicurezza di tipo stagno;
- Manichetta antincendio dell'impianto fisso di bordo in pressione e pronta all'uso.

3. Per lavori di Tipo C:

- Almeno un autorespiratore a ciclo aperto, efficiente e pronto all'uso (in aggiunta alle dotazioni nave);
- Almeno due estintori di tipo idonei, omologati ed efficienti (in aggiunta alle dotazioni nave);

- Lampada autoalimentata di sicurezza di tipo stagno;
- Manichetta antincendio dell'impianto fisso di bordo in pressione e pronta all'uso.

Articolo 18
***(Navi che effettuano operazioni di imbarco/sbarco
di merci pericolose alla rinfusa allo stato solido)***

Servizio obbligatorio mediante l'impiego di:

- Almeno n. 02 (due) unità di vigilanza;
- Idonee attrezzature e dotazioni individuali e collettive di cui ai precedenti articoli 9 e 10, in relazione alla natura delle merci pericolose movimentate.

Il servizio dovrà essere svolto dall'inizio e fino al termine delle operazioni di imbarco/sbarco.

Articolo 19
***(Depositi nell'ambito portuale di merci pericolose, temporanei e/o occasionali se
autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale)***

Il servizio di vigilanza è disposto nei casi stabiliti con Ordinanze e Regolamenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 22 del D.Lgs 272/1999 e/o dall'Autorità Marittima competente.

Articolo 20
***(Lavori con uso di fonti termiche a terra nell'ambito portuale se autorizzati dall'Autorità
di Sistema Portuale)***

Il servizio di vigilanza è disposto nei casi stabiliti con Ordinanze e Regolamenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e/o dall'Autorità Marittima competente.

Articolo 21
(Situazioni particolari)

Oltre ai casi di cui ai precedenti articoli, l'Autorità Marittima potrà disporre ovvero implementare il servizio di vigilanza antincendio anche con l'impiego di personale aggiuntivo, di rimorchiatori antincendio ovvero con l'impiego diretto di personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ogni qualvolta lo ritenga necessario, sentito il Consulente Chimico del porto ed il Comando dei Vigili del Fuoco in relazione alla pericolosità delle merci manipolate e/o ad altre circostanze contingenti.

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Mattia CANIGLIA
*Documento firmato digitalmente,
ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005*

CONSEGNE DI MASSIMA PER IL PERSONALE DESTINATO AL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO A BORDO DELLE NAVI CHE MOVIMENTANO MERCI PERICOLOSE

Il personale in servizio di vigilanza integrativa antincendio a bordo delle navi, prima di iniziare il proprio turno dovrà verificare che le dotazioni individuali previste siano perfettamente efficienti.

Il suddetto personale dovrà effettuare frequenti ispezioni all'interno e all'esterno della nave allo scopo di verificare il rispetto delle misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto segue:

- Ogni incendio o principio di incendio dovrà essere tempestivamente segnalato al Comando di bordo, alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco (numero unico per le emergenze NUE 112), all'Autorità Marittima e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- Che sia osservato il divieto di fumare;
- Che non vengano mantenuti fuochi accesi, ad eccezione di quelli delle caldaie per il funzionamento delle pompe e quelli dei locali cucina;
- Che a bordo e/o nelle immediate vicinanze della nave non vengano usate fiamme libere per nessun motivo eccetto quelle autorizzate;
- Che non vengano installate linee elettriche volanti in prossimità delle zone ove vengono movimentate merci pericolose;
- Che siano applicate e che risultino integre le previste reti parascintille ai fumaioli di macchina e delle cucine;
- Che le porte esterne di comunicazione diretta tra i locali interni di alloggi/soggiorni siano mantenute sempre chiuse;
- Che le linee/tubature di imbarco e sbarco di prodotti liquidi pericolosi/inflammabili in coperta non presentino alcuna perdita e/o colaggi. Nell'ipotesi si verificassero tali anomalie, le stesse dovranno essere tempestivamente segnalate al Comando di bordo e all'Autorità Marittima competente;
- Che le attrezzature antincendio siano disponibili e pronte all'impiego;
- Che la scala di accesso a bordo della nave sia sufficientemente illuminata e che venga posto il cartello di divieto di accesso al personale non autorizzato;
- Che siano adottate, a cura del Comando di bordo, idonee e preventive misure finalizzate ad evitare folgorazioni da corrente elettrica (collegamento elettrico tra tubazioni di carico e scarico della nave e strutture metalliche dello scafo, collegamenti elettrici tra manichette a terra e tubolature nave);
- Verificare preventivamente che ogni lavoro di riparazione/manutenzione a bordo, sia stato preventivamente autorizzato dalla competente Autorità Marittima, segnalando tempestivamente alla medesima eventuali difformità;
- Riportare immediatamente all'Autorità Marittima competente ogni ipotesi di violazione alle norme di sicurezza antincendio.